



Stefania Giacalone
Notario

Repertorio n.21903

Raccolta n.14053 -

----- VERBALE DEL COLLEGIO DEI GARANTI -----

----- "FONDAZIONE CARLO FERRI ONLUS" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre in Monterotondo, via Aldo Moro n. 41 alle ore diciotto e dieci minuti -----

----- 21 ottobre 2020 -----

Davanti a me dott.ssa Stefania GIACALONE Notaio in Roma iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- SI E' RIUNITO -----

il Collegio dei Garanti della "FONDAZIONE CARLO FERRI ONLUS" con sede in Monterotondo (RM), Via Aldo Moro n. 41, codice fiscale 07669830585, iscritta al n. 138 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche private ed iscritta alla Anagrafe Unica delle Onlus del Lazio (come da certificazione di iscrizione dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - in data 13 maggio 2005, prot. n. AC/cf 36867), in seguito indicata anche come "Fondazione", per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- approvazione del nuovo Statuto della Fondazione -----

----- E' PRESENTE -----

il signor Ilario MOSCATELLI, nato a Mentana (RM) il 27 ottobre 1938, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MSC LRI 38R27 F127E, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e mi chiede di redigere il verbale della presente riunione. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. -----

----- PRESIDENZA DELLA RIUNIONE -----

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 10) dello Statuto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor Ilario MOSCATELLI il quale -----

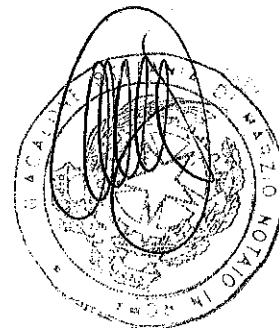
----- CONSTATA E FA CONSTATARE -----

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica; -----

- che ai sensi dell'art. 10, lettera d) dello Statuto vigente, la competenza di apportare le modifiche allo Statuto stesso spetta al Collegio dei Garanti con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti; -----

- che sono presenti n. 10 (dieci) membri su un totale di n. 15 (quindici) membri componenti il Collegio dei Garanti, in persona di se medesimo e dei signori: Bernabei Massimo, Conti Alberto, Di Carlo Annunziata, Felici Mauro, Leonardi Bruno, Milano Renato, Moscatelli Ilario, Priori Ismeno, Rapposelli

Registrato a Roma 4
il 03/11/2020
al n. 30478
serie 1T



Rolando e Serrecchia Dorella, -----
come risulta dal foglio delle presenze che si allega al pre-
sente atto con **lettera "A"**; -----

- che egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e
della legittimazione dei presenti a partecipare alla presente
riunione. -----

----- CIO' CONSTATATO E FATTO CONSTATARE -----
il Presidente -----

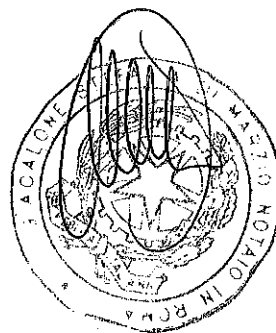
----- DICHIARA -----
la presente riunione validamente costituita ed atta a discu-
tere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Aprendo la trattazione, il Presidente illustra ai presenti
che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo
Settore approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117, nonchè in ossequio alle circolari del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e
n. 13 del 31 maggio 2019, si rende necessario pronunciarsi
sulla trasformazione della Fondazione in Ente del Terzo Set-
tore (ETS) posto che, ed al verificarsi della condizione pre-
vista dall'art. 104, secondo comma, del Codice del Terzo Set-
tore, la intera normativa relativa alle ONLUS sarà abrogata. -
Si rende quindi necessario adeguare lo Statuto alle disposi-
zioni inderogabili stabilite dal Codice del Terzo Settore ap-
provato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----
Il Presidente precisa che, fino all'operatività del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano ad ap-
plicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti deri-
vanti dall'iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus,
come previsto dall'art. 101, secondo comma, del citato Codice
del Terzo Settore e pertanto, fino a detta data, la Fondazio-
ne è regolata - quale ONLUS - dalla disciplina di cui al D.
Lgs. 460/1997. -----

Il Presidente, quindi, dà lettura del nuovo testo dello Sta-
tuto all'uopo predisposto, esponendo via via le modifiche ap-
portate, precisando che il testo è stato già condiviso prima
d'ora per via telematica con i membri del Collegio dei Garan-
ti. -----

Udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discus-
sione, il Collegio dei Garanti all'unanimità dei presenti e,
quindi, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi
membri -----

----- DELIBERA -----
- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e di a-
deguaarsi alla normativa inderogabile stabilita per gli Enti
del Terzo Settore dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117, subordinatamente alla operatività del Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore (RUNTS) e decorso il termine del-
l'art. 104 del Codice del Terzo Settore; -----
- di modificare di conseguenza lo Statuto come proposto dal
Presidente, al fine di adeguarlo alle disposizioni inderoga-

bili previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; --
- di adottare il nuovo testo dello Statuto comprensivo delle
modifiche sopra indicate, che il Presidente mi consegna e che
allego al presente atto con **lettera "B"**; -----
- di delegare il Presidente alla comunicazione del nuovo Sta-
tuto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettu-
ra nonchè, dopo che sarà operativo il Registro Unico Naziona-
le del Terzo Settore (RUNTS) e decorso il termine dell'art.
104 del Codice del Terzo Settore, alla esecuzione di tutte le
formalità necessarie per ottenere l'iscrizione in detto Regi-
stro eventualmente anche apportando all'allegato Statuto
quelle modifiche che saranno necessarie al fine dell'iscri-
zione, nonchè a fare richiesta al Notaio per verificare la
sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo
la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
diciotto e trentacinque minuti. -----
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato. ---
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il suesteso atto che
ho letto al comparente il quale, su mia domanda, lo approva e
lo sottoscrive alle ore diciotto e quaranta minuti. -----
Scritto con mezzi elettronici a norma di legge da persona di
mia fiducia, su due fogli per cinque pagine e quanto fin qui
della presente e completato a mano da me Notaio. -----
FIRMATO: Ilario Moscatelli - STEFANIA GIACALONE NOTAIO -----



ALLEGATO "A"
RAC. 16053

FONDAZIONE CARLO FERRI ONLUS

COLLEGIO DEI GARANTI

Riunione del 21 ottobre 2020

Foglio delle presenze

1) BERNABEI Massimo

2) CONTI Alberto

3) DEL SIGNORE Riccardo

4) DI CARLO Annunziata

5) FELICI Mauro

6) FERRI Luisa

7) FOSSATI Anna

8) LEONARDI Bruno

9) MILANO Renato

10) MOSCATELLI Ilario

11) PRIORI Ismeno

12) RAPPOSELLI Rolando

13) SERRECCHIA Aristide

14) SERRECCHIA Dorella

15) ZUCCHETTO Angelo

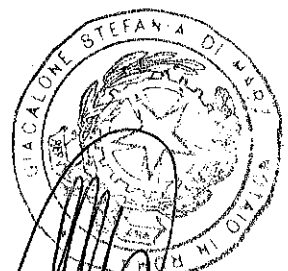
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]



ALLEGATO "B"
RACC. 14053

STATUTO

della Fondazione "Carlo Ferri" per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE - SCOPO

E' costituita la Fondazione "Carlo Ferri" - nel prosieguo anche soltanto la "Fondazione", che ha per scopo principale la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie tumorali.

In particolare la Fondazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché - previa acquisizione delle necessarie risorse economiche e patrimoniali - attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di cura in campo oncologico.

Le prestazioni rese dalla Fondazione in attuazione dell'anzidetto scopo principale si avvarranno del supporto scientifico delle Università con essa convenzionate e verranno erogate in regime di "sussidiarietà" ed in ambito privato-sociale.

ARTICOLO 2 – NATURA

La Fondazione "Carlo Ferri" è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), quale definita dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che opera, nell'ambito della Regione Lazio, nei settori dell'assistenza socio-sanitaria. Decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore, e dopo l'iscrizione nell'istituendo "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)", la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) si intenderà automaticamente eliminata dalla denominazione della Fondazione "Carlo Ferri" e sostituita automaticamente dalla locuzione "Ente del terzo settore" (ETS).

In quanto tale, la Fondazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non svolge attività diverse da quelle sopra indicate e da quelle ad esse strettamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, ma impegna tutte le sue risorse per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 3 - SEDE

La sede della Fondazione è in Monterotondo (Roma), via Aldo Moro n. 41. Con deliberazione del Collegio dei Garanti potranno essere istituiti uffici e centri di attività in altre località della Regione Lazio.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione:

- a) organizza i servizi nei quali si articola l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce delle malattie tumorali, assicurando il funzionamento di ambulatori polispecialistici in grado di svolgere anche specifiche e generalizzate campagne di accertamenti diagnostici, favorendo l'utilizzazione dei relativi risultati per fini di ricerca scientifica;
- b) stabilisce collaborazioni e convenzioni con Università, Enti, Fondazioni e Associazioni;



- c) diffonde la conoscenza della propria attività e dei relativi risultati mediante incontri di studio, convegni, conferenze, dibattiti o con qualunque altro mezzo;
- d) istituisce ed assegna borse di studio per favorire la specializzazione in campo oncologico;
- e) provvede alla realizzazione delle strutture materiali per lo svolgimento delle proprie attività e assume ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento degli scopi statuari;
- f) compie tutte le operazioni finanziarie e bancarie utili o necessarie al raggiungimento degli scopi statuari, ivi compresa la possibilità di ottenere finanziamenti da istituti bancari, contrarre mutui passivi con concessione di garanzie ipotecarie su beni della Fondazione.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità proprie della Fondazione, è costituito:

- dalle Attività, il cui valore totale, esposto nella situazione patrimoniale del bilancio d'esercizio al 31.12.2019, è pari ad euro 3.676.634,52, con un patrimonio netto pari ad euro 1.685.372,06;
- dalle elargizioni da chiunque effettuate a fini incrementativi del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione in virtù di atti a titolo gratuito e da quelli direttamente acquisiti con atti a titolo oneroso;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a seguito di scioglimento, trasformazione e fusione di Enti aventi scopi identici o affini.

ARTICOLO 6 – MEZZI FINANZIARI

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione si avvale:

- dei redditi provenienti da cespiti compresi nel suo patrimonio;
- delle elargizioni di terzi non espressamente destinate ad incremento patrimoniale;
- dei proventi netti delle attività svolte;
- dei versamenti ordinari e straordinari effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti Sostenitori e dagli Amici della Fondazione;
- dei proventi dell'alienazione di cespiti patrimoniali eventualmente effettuata per sopperire a spese ordinarie o straordinarie necessarie per garantire lo svolgimento e l'incremento delle proprie attività;
- delle somme provenienti da finanziamenti o mutui ipotecari erogati da Istituti di Credito.

ARTICOLO 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 8 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa della Fondazione compete al Consiglio di Amministrazione, che potrà emanare apposito regolamento.

ARTICOLO 9 – ORDINAMENTO

Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Garanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Assemblea dei "Benemeriti Sostenitori della Fondazione";
- e) l'Assemblea degli "Amici della Fondazione";
- f) il Comitato di Controllo.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti organi ausiliari, temporanei o permanenti, con specifiche attribuzioni.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto dai Fondatori e, in caso di loro decesso, di accertata totale incapacità permanente ed imm modificabile o di dimissioni, nell'ordine, dal coniuge, dai discendenti diretti, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado, su loro richiesta e con approvazione, a maggioranza, dei membri del Collegio stesso.

È presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che lo convoca di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre membri o del Consiglio di Amministrazione.

Ha il compito di:

- a) vigilare sulla rispondenza ai fini istituzionali delle attività intraprese o da intraprendere su impulso del Consiglio di Amministrazione, del quale può chiedere la convocazione per discutere e deliberare su connesse, specifiche e rilevanti questioni;
- b) formulare proposte, indirizzi o pareri in merito a questioni rilevanti per l'attività della Fondazione;
- c) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e designarne tra essi il Presidente;
- d) nominare i membri del Comitato di Controllo e designarne il Presidente;
- e) revocare – per gravi motivi – i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo dallo stesso Collegio dei Garanti designati;
- f) nominare i Benemeriti Sostenitori e gli Amici della Fondazione;
- g) provvedere ad apportare modifiche al presente Statuto, previa specifica deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

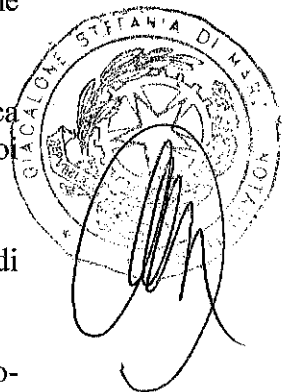
ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione amministrativa della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Collegio dei Garanti e così composto:

- cinque membri designati dal Collegio dei Garanti nel proprio seno;
- due membri in persona dei Sindaci pro-tempore dei Comuni di Monterotondo e Mentana o, in caso di loro impedimento, dei soggetti da essi designati;
- un membro scelto dal Collegio dei Garanti nell'ambito di una terna di nomi proposta dall'Assemblea dei "Benemeriti Sostenitori";
- un membro scelto dal Collegio dei Garanti nell'ambito di una terna di nomi proposta dall'Assemblea degli "Amici della Fondazione".

La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al membro designato dal Collegio dei Garanti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi non spetta alcun compenso per la carica.



Essi possono essere revocati – per gravi motivi – con le modalità indicate nell'articolo 10; con la stessa delibera che dispone la revoca si provvede alla nomina dei sostituti.

Per il caso che, nel corso dello stesso esercizio finanziario e per qualunque motivo, dovesse cessare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà procedersi a nuova nomina dell'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Collegio dei Garanti o il suo Presidente lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richiedano tre o più consiglieri.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono assunte a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni di cui all'articolo 12, lettera c), sono necessari i voti di almeno tre membri designati dal Collegio dei Garanti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto (e devono essere convocati) i membri del Collegio dei Garanti che non ne facciano già parte.

Alle stesse sedute possono prendere parte, con voto consultivo e su loro richiesta, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Coordinatore dell'attività medica della Fondazione, quando all'ordine del giorno siano posti argomenti la cui deliberazione richieda o renda opportuna la loro presenza. A tale scopo essi vengono informati della convocazione del Consiglio, con trasmissione del relativo ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per iscritto - per posta ordinaria o per posta elettronica – almeno otto giorni prima della data della riunione unitamente all'ordine del giorno.

È fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di:

- concedere fideiussioni;
- prestare avalli.

Nessuna altra obbligazione può essere assunta dal Presidente e dai membri del Consiglio di Amministrazione a nome della Fondazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio stesso assunta con regolare deliberazione.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita, nell'ambito delle finalità e delle attività della Fondazione, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti statutari, promuovendo le iniziative necessarie od opportune;
- b) trasmette al Comitato di Controllo il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo nonché l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle relazioni illustrative;
- c) approva, previo parere positivo del Comitato di Controllo, entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, nonché, ricorrendone le condizioni di cui al predetto articolo 14 del D.

Lgs. n. 117/2017, il bilancio sociale.

d) nomina i membri del Comitato Scientifico;

e) nomina i collaboratori ordinari e straordinari determinando la misura di eventuali emolumenti da corrispondere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017;

f) elegge nel suo seno il Vice Presidente con le modalità indicate nell'articolo 11;

g) richiede, qualora reputato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi statuari, finanziamenti o mutui ad Istituti di credito, anche con concessione di garanzia ipotecaria su beni costituenti il patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli inoltre:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione ed il disbrigo degli affari correnti e di quelli attuativi delle deliberazioni del Consiglio;

c) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento ritenuto necessario per lo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione, riferendone, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione assolve alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, avendo l'obbligo di continuità di indirizzo.

ARTICOLO 15 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario, d'intesa con il Presidente, cura l'attività corrente della Fondazione, custodendo la relativa documentazione.

Egli inoltre provvede a:

- seguire l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- redigere i verbali delle riunioni e custodire il libro dei verbali nonché quelli dei Benemeriti Sostenitori e degli Amici della Fondazione.

ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO

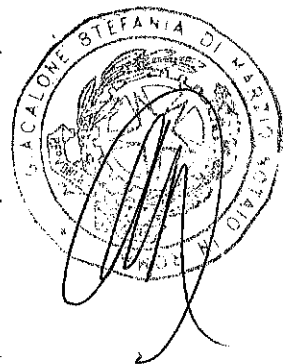
È composto:

- dal Coordinatore dell'attività medica della Fondazione e dai responsabili dei Dipartimenti in cui la stessa attività è strutturata;
- da personalità del mondo scientifico e segnatamente delle scienze mediche e biologiche.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente e nomina un Segretario al quale competono mansioni organizzative.

Il Comitato elabora i programmi medico-scientifici della Fondazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per le delibe-



razioni di competenza anche in ordine al relativo finanziamento.

ARTICOLO 17 – BENEMERITI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

È Benemerito Sostenitore della Fondazione chiunque, avendo dimostrato piena e fattiva condivisione dei suoi fini istituzionali, abbia fornito particolari apporti sul piano scientifico, organizzativo ed economico e/o, con spirito di volontariato, intenda impegnarsi e si impegni nello svolgimento attivo dei compiti rientranti nell'ambito delle attività statutarie.

I Benemeriti Sostenitori della Fondazione – persone fisiche o giuridiche, Enti ed Associazioni – vengono nominati dal Collegio dei Garanti ed iscritti in apposito registro.

L'Assemblea dei Benemeriti Sostenitori ha funzioni consultive e propositive. È convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando deve effettuare le designazioni previste per la formazione del Consiglio di Amministrazione.

I Benemeriti Sostenitori possono eleggere un proprio Organo di gestione ed un Presidente ed hanno facoltà di emanare un proprio regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 18 – AMICI DELLA FONDAZIONE

È Amico della Fondazione chiunque, condividendone gli scopi, ne sostenga le attività con contribuzioni economiche nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione annuale del bilancio preventivo.

Gli Amici della Fondazione – persone fisiche o giuridiche, Enti ed Associazioni – vengono nominati dal Collegio dei Garanti ed iscritti in apposito registro.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 17.

ARTICOLO 19 – COLLABORATORI ORDINARI E STRAORDINARI

Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione si avvale di collaboratori ordinari, ai quali potranno essere eventualmente corrisposti rimborsi di spese o compensi sotto forma di gettoni di presenza.

Può altresì avvalersi di collaboratori straordinari per fronteggiare particolari, temporanee esigenze; anche a costoro potranno essere corrisposti compensi sotto forma di gettoni di presenza.

La misura dei compensi è determinata dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla qualità delle prestazioni richieste ed all'impegno orario che comportano.

ARTICOLO 20 – COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Garanti:

- due designati dallo stesso Collegio dei Garanti;
- uno scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo.

La presidenza spetta al membro designato dal Collegio dei Garanti.

I componenti del Comitato di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi non spetta alcun compenso per la carica.

Il Comitato di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

b) monitora l'osservanza delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle disposizioni di legge;

c) controlla l'amministrazione della Fondazione ed accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) esercita il controllo contabile;

e) si riunisce dietro convocazione del suo Presidente o anche a richiesta di uno solo dei suoi membri.

ARTICOLO 21 – INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Collegio dei Garanti, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo i dipendenti della Fondazione.

ARTICOLO 22 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su conforme deliberazione del Collegio dei Garanti espressa con votazione palese dei due terzi dei suoi componenti.

Con le stesse modalità viene approvato il piano, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, di devoluzione previo parere positivo dell'Ufficio Regionale di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, del patrimonio residuo e delle attrezzature ad altri enti del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Codice del Terzo Settore e di ogni altra norma di legge.

Nel periodo transitorio fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere acquisito il parere previsto per le ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 460/1997, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico che regolano la materia e, in particolare, si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

FIRMATO: Ilario Moscatelli – STEFANIA GIACALONE NOTAIO

La presente copia, composta di 7 (sette) fogli, è conforme
all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni, e si
rilascia per uso consentito.

Roma, lì 3 novembre 2020

